

Scuola e disabilità. I nuovi termini da utilizzare, nella nota del ministero

Stop a “handicap”, “diversamente abile”, “persona handicappata”: da sostituirsi co “persona con disabilità” e altre locuzioni meno obsolete e più rispettose

Quella che è prevista essere una *riforma radicale della disabilità* , prevista dalla [Legge delega](#) in materia, oltre a introdurre importanti cambiamenti riguardanti l’[accertamento di invalidità](#), prevede che **anche i termini afferenti a questo ambito si adeguino** ai tempi e alla considerazione che si deve riconoscere alle persone disabili, superando una **terminologia obsoleta e talvolta discriminatoria**.

La novità nella riforma della disabilità

Allo scopo, **uno dei decreti della legge delega** in materia di disabilità ([legge n. 227 del 22 dicembre 2021](#)), entra nel merito anche dei termini e delle **parole** da utilizzare in vari ambiti nel riferirsi alla disabilità. Si tratta del [decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62](#) “*Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato*”.

Adeguamento terminologia nella scuola

Per dare applicazione a tale norma, è stata inoltrata nei giorni scorsi dall’Ufficio di Gabinetto del Ministro per le disabilità **la nota n. 1921 del 24/10/2024**, avente ad oggetto “Terminologia in materia di disabilità a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 62 del 2024”, affinché anche nella scuola ci si adegui alle nuove terminologie riferite alla disabilità, sia nella **comunicazione** (comunicati stampa, siti internet, etc) sia nell’**attività amministrativa** (decretazione, provvedimenti, modulistica, etc).

I nuovi termini riferiti alla disabilità

L’Art. 4 comma 1 del d.lgs. 62/2024 prevede che, decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto:

- a) la parola: «**handicap**», ovunque ricorre, è **sostituita da: «condizione di disabilità»**;
- b) le parole: «**persona handicappata**», «**portatore di handicap**», «**persona affetta da disabilità**», «**disabile**» e «**diversamente abile**», ovunque ricorrono, sono sostituite da: «**persona con disabilità**»;
- c) le parole: «**con connotazione di gravità**» e «**in situazione di gravità**», ove ricorrono e sono riferite alle persone indicate alla lettera b) sono sostituite da: «**con necessità di sostegno elevato o molto elevato**»;
- d) le parole: «**disabile grave**», ove ricorrono, sono sostituite da: «**persona con necessità di sostegno intensivo**».